

**TRATTAMENTO FISCALE DELLE EROGAZIONI LIBERALI  
ALLE ONLUS DELLA CARITAS DI ROMA**

## **IRES**

### **Erogazioni liberali in denaro**

I soggetti Ires che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS possono scegliere tra diverse agevolazioni per dedurre le somme donate. Le agevolazioni sono contenute in distinte norme applicabili in alternativa tra loro: L'art. 100 D.P.R. 917/1986, l'art. 14 D.L. 35/2005 e l'art. 27 L. 133/99

1. **L'art. 100 co. 2 lett. h) D.P.R. 917/1986** sancisce la deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus **per un importo non superiore a € 2.065,83 o se eccedente, al 2% del reddito d'impresa** (in pratica si considera il maggiore tra i due importi).
2. In alternativa all'applicazione dell'art. 100, **l'Art. 14 D.L. 35/2005** sancisce la deducibilità dal reddito complessivo del soggetto che effettua l'erogazione liberale sia in natura che in denaro a favore delle ONLUS **per un valore non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 €** l'anno (in pratica si considera il minore tra i due importi).
3. Infine, sempre in alternativa alle precedenti agevolazioni, **l'Art. 27 L. 133/99** sancisce la **deducibilità** dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di popolazioni colpite da **Eventi di calamità pubblica**, anche avvenuti in altri stati, effettuata per il tramite di Onlus **senza alcun limite di spesa**.

### **Erogazioni liberali in natura**

Anche nel caso di donazioni di beni i soggetti Ires che effettuano la donazione possono scegliere tra diverse alternative contenute nelle seguenti normative: Art. 13 D.Lgs 460/97, Art 14 D.L. 35/2005, L'Art. 27 L. 133/99 per le ONLUS.

In ogni caso, al fine di individuare il valore del bene o servizio donato occorre fare riferimento al valore effettivo, mentre è irrilevante il valore contabile del bene donato.

### **Beni la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa.**

1. **L'Art. 13 D.Lgs 460/97** dispone la deducibilità dal reddito dei costi di produzione o acquisto dei seguenti beni la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa (in pratica l'articolo in esame stabilisce che detti beni non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, quindi senza rettifica della deducibilità dei costi di acquisto o produzione dei beni donati altrimenti dovuta a seguito della loro destinazione a finalità estranee all'impresa):
  - a. **Derrate alimentari, e prodotti farmaceutici** che in alternativa sarebbero stati eliminati dal circuito commerciale. **Il costo è interamente deducibile.**

**b.**In generale tutti i **beni non di lusso** dell'attività dell'impresa diversi dai precedenti che presentano imperfezioni, alterazioni danni o vizi, che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione; ciò qualora il costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto non sia superiore al **5% del reddito di impresa** dichiarato. In questo caso devono essere rispettate le seguenti **condizioni**: 1) Comunicare preventivamente (tramite raccomandata A/R) ogni singola cessione al competente ufficio delle entrate (è previsto l'esonero per i beni facilmente deperibili e di modico valore); 2) conservare un'apposita dichiarazione rilasciata dalla ONLUS ove la stessa attesta il proprio impegno ad utilizzare i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità istituzionali; 3) annotare sui registri Iva la quantità e qualità dei beni ceduti gratuitamente ogni mese entro il 15° giorno del mese successivo.

### **Beni la cui produzione o commercio rientra e non rientra nell'attività propria dell'impresa**

1. **L'Art. 14 D.L. 35/2005**, come già accennato per le donazioni in denaro, sancisce la deducibilità dal reddito complessivo del soggetto che effettua l'erogazione liberale sia in natura che in denaro a favore delle ONLUS per un valore non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 € l'anno (in pratica si considera il minore tra i due importi).
2. **L'Art. 27 L. 133/99** sancisce la deducibilità dal reddito d'impresa delle erogazioni liberali di beni effettuate in favore di **popolazioni colpite da Eventi di calamità pubblica**, anche avvenuti in altri stati, effettuata per il tramite di Onlus senza alcun limite di spesa

## **IVA**

### **Erogazioni liberali in denaro**

Le donazioni in denaro effettuate a favore della Caritas diocesana sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'art. 2 c.3 lett.a) DPR 633/72, il quale dispone che “*Non sono considerate cessioni di beni*” (e quindi sono escluse per carenza del requisito oggettivo) “*le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro*” quando effettuate a fondo perduto, cioè senza una specifica controprestazione.

### **Erogazioni liberali in natura**

#### **Beni la cui produzione o commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa.**

Le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono da considerarsi **escluse dal campo di applicazione dell'Iva** ai sensi dell'art. 2 n. 4 DPR 633/1972.

L'iva assolta sugli acquisti di detti beni è tuttavia indetraibile.

## **Beni la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa.**

### **Beni non di lusso**

L'Art. 13 D.Lgs 460/97 sancisce per i **beni** la cui produzione o vendita è diretta l'attività dell'impresa diversi, da prodotti farmaceutici e derrate alimentari, **che presentano imperfezioni, alterazioni danni o vizi**, che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo, non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, **sono considerati distrutti se donati alle Onlus**. La novità introdotta dalla Finanziaria 2008 è di non poco conto perchè consente di **detrarre l'Iva sull'acquisto o produzione dei beni in esame**, senza cioè procedere alla rettifica della detrazione dell'imposta pagata al momento dell'acquisto dovuta altrimenti per la destinazione a finalità estranee all'attività d'impresa.

### **Beni di qualsiasi natura**

**Le cessioni gratuite di beni** la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa se effettuate nei confronti di ONLUS, **sono esenti** dall'Iva ai sensi dell'art. 10 n.12 D.P.R. 633/1972.

Occorre tuttavia sottolineare che in applicazione dell'art. 19 D.P.R. 633/1972 non è detraibile l'Iva relativa all'acquisto di beni afferenti operazioni esenti. Da ciò deriva che, nel caso in parola, a seguito della donazione l'Ente donante dovrà procedere con la rettifica dell'Iva a suo tempo detratta, così come indicato nell'art. 19 bis2: nel caso di beni merce, nell'esercizio in cui i beni sono donati; nel caso di beni ammortizzabili, solo se il cambio di destinazione d'uso avviene nell'arco di 5 anni dalla loro entrata in funzione.

Entrambe le agevolazioni fin qui descritte sono condizionate al rispetto congiunto delle seguenti modalità, in assenza delle quali sono da considerarsi inapplicabili:

1) **Comunicazione scritta** da parte del cedente da far pervenire almeno 5 giorni prima della consegna dei beni, agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di Finanza di competenza con indicazione della data ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione può essere omessa qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore ad €5.164,57.

2) **Emissione del documento di trasporto**

3) **Dichiarazione sostitutiva di atto notorio** con la quale l'ente ricevente la donazione attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti corrispondenti al documento di trasporto.